



Tribunale Ordinario di Urbino

procedure concorsuali

sentenza del 11/12/2023 nel proc. iscritto al n. 33/2023 R.G. (BARTOLOMEI CRISTIANO)

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

Massimo Di Patria - Presidente

Egidio de Leone – Giudice relatore

Vera Colella - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al 33/2023 R.G. promosso da

BARTOLOMEI CRISTIANO (CF BRTCST71B14I459F)

avente ad oggetto: RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) competenza

Per il tipo di procedimento in oggetto è competente, ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

Nel caso di specie il ricorrente è persona fisica che non esercita attività d'impresa, quindi ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'art. 27 citato, la competenza è determinata dalla residenza in Piandimeleto, Comune compreso nel circondario del Tribunale di Urbino.

B) presupposto soggettivo

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, CCII possono accedere alla liquidazione controllata i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), ossia il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Bartolomei Cristiano ha contratto la stragrande maggioranza dei debiti prestando garanzie personali per l'attività d'impresa svolta (anche se in forma associata essenzialmente) dal padre.

Nelle diverse compagini sociali il ricorrente non ha mai svolto compiti di amministrazione.

C) Relazione OCC



Ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Nel caso di specie con la relazione si rappresenta:

Si ritiene, quindi, che la documentazione depositata dal signor Cristiano Bartolomei a corredo della domanda (anche alla luce delle verifiche - seppure parziali per i motivi sopracitati - eseguite dal Gestore alla data della presente relazione) risulti sostanzialmente completa ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura da sovraindebitamento in oggetto, nei limiti di quanto disposto dalla normativa precitata.

Si può quindi concludere - allo stato - per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

La parzialità dei riscontri pervenuti dagli enti pubblici non è di ostacolo, come di fatto ritenuto dall'OCC, all'apertura della liquidazione, tanto tenendo conto della documentazione già versata dal ricorrente.

La relazione dell'OCC poi illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dal debitore, mediante indicazione puntuale dell'ingente passivo (€ 1.868.386,89) e delle disponibilità di beni e redditi del debitore e della sua famiglia, nonché delle spese generali e specifiche (dovute anche allo stato di salute del figlio del debitore).

D) stato di sovraindebitamento

Il Codice definisce lo stato di sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza.

A sua volta lo stato di crisi è definito come : lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

Lo stato di insolvenza è definito come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Alla luce delle deduzioni contenute nella relazione dell'OCC risulta evidente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente.

E) assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCII

Non risulta documentata la presentazione di altre domande per le procedure di cui al titolo IV del Codice.

F) crediti e beni non compresi nella liquidazione e autorizzazione all'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

Ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) CCII spetta al Tribunale fissare il quantum di reddito sottratto alla liquidazione, ovvero in via simmetrica la quantità di reddito messo a disposizione dei creditori concorsuali.

In proposito il ricorrente ha stimato una spesa media mensile di € 2.260,00 ed annuale di € 27.120,00.

Trattasi di importi congrui e sostanzialmente in linea con l'indicazione di massima ricavabile dal secondo comma dell'art. 283 CCII.



Il ricorrente ha quindi puntualmente indicato il reddito proprio e del nucleo familiare.

Il Tribunale ritiene congruo, alla luce del reddito annuale complessivo del nucleo familiare, indicare un importo mensile di € 500,00 da prelevare nella misura doppia nel mese di erogazione della tredicesima, quindi un importo annuale di € 6.500,00 come quota di reddito destinata al soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Sarà poi onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.

Quanto alla durata dell'apprensione del reddito è pendente dinanzi alla Corte Costituzionale (udienza 06/12/2023) la questione sollevata dal Tribunale di Arezzo con ordinanza del 08/08/2023.

Sarà cura del liquidatore verificare l'esito del giudizio al fine di redigere il programma di liquidazione.

Non si ritiene, invece, possibile, alla luce del tenore letterale dell'art. 268 CCII, sottrarre dalla liquidazione l'autovettura in proprietà ed in uso del ricorrente. Trattasi di autovettura che ha un valore apprezzabile e deve essere posta in liquidazione.

Dell'eventuale aggravio di spese derivante dalla vendita dell'autovettura potrà tenersi conto in corso di procedura.

Nelle more dell'espletamento delle procedure di vendita l'autovettura, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lettera e) CCII ed in considerazione delle necessità di spostamento per lavoro, il ricorrente può essere autorizzato all'uso dell'autovettura.

G) scelta del liquidatore

Come previsto dall'art. 270 del Codice ed in assenza di giustificati motivi, il liquidatore deve essere individuato nella stessa persona dell'OCC che redatto la relazione, ossia l'avv. Daniela Gori.

P.Q.M.

Il Tribunale di Urbino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- › dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di BARTOLOMEI CRISTIANO (BRTCST71B14I459F);
- › nomina Giudice delegato il dott. Egidio de Leone;
- › nomina liquidatore l'avv. Daniela Gori;
- › ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, qualora appunto obbligato alla sua tenuta, nonché dell'elenco dei creditori;
- › assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;



- › ordina la consegna e il rilascio dei beni integranti il patrimonio da liquidare ad eccezione dell'autovettura Opel Grandland X, targata FR692DS, per la quale si autorizza l'uso, fino alla vendita, da parte di BARTOLOMEI CRISTIANO ;
- › determina in € 6.500,00 (€ 500,00 per tredici mensilità), la porzione del reddito annuale del debitore che deve intendersi acquisita alla liquidazione controllata;
- › dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia (nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese);
- › ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della presente senza presso gli uffici competenti;
- › dispone che il liquidatore provveda a tutti gli adempimenti di cui agli artt. 272 e s.s. CCII;
- › precisa che trovano applicazione l'art. 143 (Rapporti processuali), in quanto compatibile, l'art. 150 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e l'art. 151 (Concorso dei creditori) CCII;
- › manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Urbino, 11/12/2023

Il Giudice relatore
Egidio de Leone

Il Presidente
Massimo Di Patria

